

DECISIONE (UE) 2018/1927 DELLA COMMISSIONE

del 5 dicembre 2018

recante norme interne relative al trattamento dei dati personali da parte della Commissione europea nel settore della concorrenza in relazione alla comunicazione di informazioni agli interessati e alla limitazione di determinati diritti

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 249, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) La Commissione svolge indagini amministrative ai fini del controllo dell'applicazione delle regole di concorrenza in conformità del trattato e del diritto derivato nonché degli accordi internazionali adottati a tal fine ⁽¹⁾. A tal fine, nei settori dell'antitrust, del controllo delle concentrazioni e del controllo degli aiuti di Stato, esercita i poteri di indagine e di applicazione (comprese le relative attività operative) conferiti alla Commissione dai pertinenti atti dell'Unione.
- (2) Le attività di indagine e di controllo dell'applicazione della Commissione nel settore della concorrenza sono rivolte alle imprese o agli Stati membri che sono soggetti alle norme sulla concorrenza previste dal trattato, e non alle persone fisiche in quanto tali. Tuttavia, nel corso delle indagini in materia di concorrenza, i dati personali di cui all'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾ sono inevitabilmente trattati ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 3, del medesimo regolamento. La Commissione deve trattare tali dati personali al fine di adempiere ai compiti che le incombono in quanto autorità pubblica preposta all'applicazione delle norme di concorrenza dell'Unione. Le indagini nel settore dell'antitrust, del controllo delle concentrazioni e del controllo degli aiuti di Stato e il controllo dell'applicazione delle norme di concorrenza rientrano nelle funzioni di controllo, d'ispezione o di regolamentazione connesse all'esercizio di pubblici poteri nei casi di cui all'articolo 25, paragrafo 1, lettere c) e g), del regolamento (UE) 2018/1725. Queste attività mirano alla promozione e alla protezione di un mercato interno concorrenziale e, in tal modo, a salvaguardare un importante interesse economico e finanziario dell'Unione europea e degli Stati membri.
- (3) Ai fini della sua attività di indagine e di controllo dell'applicazione nei settori dell'antitrust, del controllo delle concentrazioni e del controllo degli aiuti di Stato, la Commissione tratta i dati personali acquisiti o ricevuti da persone giuridiche, persone fisiche, Stati membri e altri organismi (quali le autorità nazionali garanti della concorrenza, gli organismi di regolamentazione e gli altri enti pubblici e autorità), autorità garanti della concorrenza di paesi terzi e organismi e organizzazioni internazionali. Durante le attività di indagine e di controllo dell'applicazione nel settore della concorrenza, sia che agisca di propria iniziativa o sulla base delle osservazioni ricevute, la Commissione può anche trattare dati personali acquisiti o ricevuti da fonti accessibili al pubblico (ad esempio, nell'ambito delle attività di monitoraggio o di controllo del mercato), da fonti anonime (ad esempio, gli informatori) o fonti identificate (ad esempio, i denunciatori) la cui identità deve essere protetta.
- (4) La Commissione può, a sua volta, trasmettere dati personali alle persone giuridiche o fisiche (ad esempio, nell'ambito della procedura di accesso al fascicolo), alle autorità nazionali garanti della concorrenza e ad altre autorità e organismi nel quadro della cooperazione bilaterale o multilaterale con gli Stati membri o le autorità e organizzazioni di paesi terzi, per quanto necessario e opportuno per esercitare i suoi poteri, per salvaguardare i diritti di difesa dei soggetti interessati dai procedimenti della Commissione e per garantire l'efficiente ed efficace applicazione delle norme dell'Unione in materia di concorrenza.
- (5) Le attività di trattamento di dati personali ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2018/1725 effettuate nel corso delle attività di indagine e di controllo dell'applicazione nel settore della concorrenza possono aver luogo anche prima che la Commissione avvii un procedimento formale, continuare durante lo svolgimento dell'indagine e proseguire anche dopo la sua chiusura formale (ad esempio, per attività di vigilanza del mercato o di sorveglianza regolamentare, per valutare la necessità di avviare nuove attività d'indagine, per procedimenti giudiziari ecc.).

⁽¹⁾ Cfr., in particolare, per l'antitrust, il regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio, del 16 dicembre 2002, concernente l'applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 e 82 del trattato (GU L 1 del 4.1.2003, pag. 1), per il controllo delle concentrazioni, il regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio, del 20 gennaio 2004, relativo al controllo delle concentrazioni tra imprese (Regolamento comunitario sulle concentrazioni) (GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1), per gli aiuti di Stato, il regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015, recante modalità di applicazione dell'articolo 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (GU L 248 del 24.9.2015, pag. 9).

⁽²⁾ Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39). Il trattamento ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2018/1725 comprende anche la situazione in cui alla Commissione vengono comunicati spontaneamente dati personali.

